

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.**

**Anno 2021**

Indetto ai sensi dell'art.11 della Legge 9 Dicembre 1998 n.431, che istituisce il Fondo nazionale per l'integrazione ai canoni di locazione, secondo i criteri stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 402 del 30/03/2020 e come modificata ed integrata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 988 del 27/09/2021

Responsabile del Settore 1 - Servizi Affari Generali – al Cittadino – alla Persona del Comune di Marciana Marina

**RENDE NOTO**

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, **fino al giorno 12 Novembre 2021 ore 12.00**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando nonché dalla vigente normativa in materia e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

**ART. 1**

*REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO.*

Per la partecipazione al presente è necessario il possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei seguenti requisiti e condizioni:

1. cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità non inferiore ad un anno o della carta di soggiorno (art. 5 della legge regionale 24 febbraio 2005 n°41 che rinvia all'art.41 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n°286);
2. residenza anagrafica nel Comune di Marciana Marina, nell'abitazione oggetto del contratto di locazione per cui si richiede il contributo;
3. titolarità di un contratto di locazione di un alloggio, di proprietà privata o pubblica, regolarmente registrato o depositato per la registrazione e in regola con la registrazione annuale, adibito ad abitazioni principale e che sia corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, **non avente natura transitoria**. Con riferimento a tale contratto dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché **i mq dell'alloggio** stesso ;
4. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
5. **assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili

utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Le disposizioni di cui ai punti 4 e 5, non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

6. **valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.** Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
7. **non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo.** Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 5 ed 6;
8. possono inoltre partecipare al presente bando, fermi restando i requisiti di cui ai punti precedenti, i soggetti in situazioni di morosità, in questo caso l'eventuale contributo potrà essere erogato a favore del locatore interessato a sanatoria parziale o totale della morosità medesima a condizione che non siano ancora avviata la procedura di sfratto.
9. **Il contributo previsto dall'art.11 della Legge 431/98, non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;**
10. Possesso della certificazione ISEE 2021 (Dichiarazione Sostitutiva Unica), con un valore ISE calcolato ai sensi del DPCM n. 159 del 05/12/2013 non superiore a € **28.727,25** e valore ISEE entro il limite di € **16.500,00**.
11. Per la fascia "B" i nuclei familiari che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di avere subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25% devono essere in possesso di una attestazione ISEE ordinario non superiore a € 35.000,00. La riduzione del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019).
12. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero o incongruo", ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione è possibile soltanto in presenza di:
  - a) Autocertificazione del soggetto che presta sostegno economico (alla dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente allegata la certificazione attestante il reddito del soggetto dichiarante – il reddito dovrà essere congruo rispetto al sostegno prestato);
  - b) Espresa certificazione che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali dell'Azienda Sanitaria Locale o di altri enti assistenziali;
  - c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.Per l'autocertificazione è obbligatorio utilizzare la modulistica allegata al presente bando.

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto maggiorenne del nucleo familiare anche se non direttamente intestatario del contratto.

**Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i titolari di contratti di locazione:**

- di alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla L.R.T. 96/96;

- di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- stipulati tra ascendenti e discendenti di 1° grado e di 2° grado;

Tutti i requisiti e le condizioni previste dal presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere al momento dell'erogazione dei contributi pena la decadenza del beneficio.

## **ART. 2**

### *NUCLEO FAMILIARE*

Al fine del presente bando si considera **nucleo familiare** quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nello stato di famiglia anagrafico alla data di apertura del bando .

Nella domanda di partecipazione dovranno essere inoltre indicati ai fini dell'attribuzione dei punteggi di priorità:

- il numero di persone ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo familiare;
- il numero di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare con invalidità superiore ai 2/3;
- il numero di minori presenti nel nucleo familiare;
- il numero di soggetti verso i quali sia stata attivata procedura di cassa integrazione (C.I.G.) o licenziamento nei 24 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando.

## **ART. 3**

### *DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE.*

#### *(ACCESSO ALLE FASCE DI REDDITO)*

I concorrenti in possesso della certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM n. 159 del 05/12/2013 non superiore a € **28.727,25** verranno suddivisi nelle seguenti fasce di reddito;

#### **Fascia "A"**

- Valore ISE uguale o inferiore corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021 (€ **13.405,00**)
- Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

#### **Fascia "B"**

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 (Euro **13.405,00**) e l'importo di Euro **28.727,25**;
- Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%;
- Valore ISEE non superiore a € **16.500,00** (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G.R. n.630/2013).
- Si veda quanto previsto al comma 11 dell'art. 1 .

I nuclei familiari che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, **una riduzione del reddito superiore al 25% devono essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore ad € 35.000,00.**

La riduzione del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019).

Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell'emergenza COVID-19 il limite ISEE è aumentato a € 35.000,00. Per quest'ultimi il valore ISE da considerare quale requisito di cui all'art. 3 comma 1 e su cui calcolare l'incidenza del 24% è rilevabile dalla Certificazione ISEE corrente o ISEE ordinario.

#### ART. 4

##### AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DOCUMENTAZIONE

**E' obbligatorio** produrre contestualmente alla domanda le seguenti certificazioni:

- a) Nuova Attestazione ISEE 2021 o ricevuta della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
- b) Copia del contratto di locazione e della documentazione comprovante le avvenute registrazioni annuali;
- c) Copia delle ricevute di avvenuto pagamento del canone con regolare marca da bollo relative almeno ai primi otto mesi dell'anno 2021 o copia del bonifico bancario;
- d) Certificazione rilasciata della competente autorità nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% e/o affetti da handicap grave ai sensi della L.104/92;
- e) Esclusivamente per i richiedenti con ISE inferiore al canone pagato (pari a 0 o incongruo) autocertificazione, come specificato all'art.1 punto 11);
- f) Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti verso i quali sia stata attivata procedura di cassa integrazione (C.I.G.) o licenziamento nei ventiquattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando dovrà essere presentata idonea documentazione.
- g) Nel caso di nuclei familiari che abbiano subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell'emergenza COVID-19, idonea documentazione di cui all'art.3.

#### **LA MANCATA PRESENTAZIONE, ANCHE DI UN SOLO DOCUMENTO DEL MATERIALE RICHIESTO, COMPORTA LA DECADENZA DAL RELATIVO BENEFICIO.**

L'amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell'art. 71 del citato DPR.

Verrà data priorità al controllo sui concorrenti che presentano reddito zero o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

A norma degli artt. 75 e 76 del DPR medesimo in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle **sanzioni penali** espressamente previste in proposito, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al reintegro dello stesso ( vedi art. 12 del presente bando).

#### ART.5

##### ARTICOLAZIONI DELLE GRADUATORIE

La graduatoria sarà articolata sulla base di due distinti inserimenti per i concorrenti risultati idonei:

- 1) concorrenti inseriti nella Fascia A
- 2) concorrenti inseriti nella Fascia B e una lista dei concorrenti ESCLUSI dalle suddette graduatorie per mancanza di requisiti.

Ciascun concorrente sarà inserito in graduatoria, all'interno della fascia in cui è stato collocato in base al calcolo specificatamente previsto dall'articolo 3 del presente bando, con le seguenti modalità:

- per la Fascia A partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/reddito e tenendo conto delle priorità specificate nel successivo art. 6;

- per la Fascia B partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/reddito e tenendo conto delle priorità specificate nel successivo art. 6.

In rapporto all'incidenza canone reddito, calcolato sul valore ISE ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

#### **Fascia A**

Incidenza canone reddito dal 14% al 25%.....punti 1

Incidenza canone reddito oltre il 25% fino al 35%.....punti 2

Incidenza canone reddito oltre il 35% fino al 50%.....punti 3

Incidenza canone reddito superiore al 50%.....punti 4

**Fascia B**

incidenza canone reddito dal 24% al 35%.....punti 1

incidenza canone reddito oltre il 35% fino al 50%.....punti 2

incidenza canone reddito superiore al 50%..... punti 3

**ART. 6**

*PUNTEGGI DI PRIORITÀ DA ASSEGNARE ALLE FASCE A E B*

Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino in una delle seguente condizioni:

a) nucleo composto da una o due persone di cui almeno uno di età superiore a 65 anni con redditi derivanti da sola pensione, (il punteggio si estende al nucleo di 3 persone laddove vi sia presenza di un soggetto di minore età, figlio o affidato dall’Autorità Giudiziaria), punti 2

b) genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli fiscalmente a carico, punti 1

c) nucleo familiare composto da 5 persone ed oltre (dal 3° componente compreso, tutti i soggetti devono essere fiscalmente a carico), punti 1

d) presenza nel nucleo familiare di soggetti a cui sia riconosciuta, dall’autorità competente, una invalidità superiore ai 2/3, punti 1

e) nuclei familiari nei quali risultino soggetti verso i quali sia stata attivata procedura di cassa integrazione (C.I.G.) o licenziamento nei ventiquattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando, punti 1

I punteggi di priorità non sono cumulabili tra loro.

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all’unità inferiore e per eccesso all’unità superiore secondo le regole fiscali. In caso di parità prevale la maggiore incidenza tra il canone ed il reddito. In caso di ulteriore parità la priorità verrà determinata con procedura di sorteggio per via informatica

**ART. 7**

*FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA*

La graduatoria provvisoria è redatta secondo i criteri di cui ai precedenti articoli del presente bando. Detta graduatoria è pubblicata all’Albo “on line” del Comune di Marciana Marina per 15 giorni consecutivi. Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio di cui all’art. 4, legge Regione Toscana n. 45/1998.

La Graduatoria Generale Definitiva è approvata con Determinazione del Responsabile del Settore 1 e pubblicata all’Albo Pretorio “on line” del Comune per 15 giorni consecutivi.

**ART. 8**

*UTILIZZO DELLE RISORSE*

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni del Fondo nazionale per l’integrazione dei canoni di locazione integrate dalla Regione e trasferite al Comune di Marciana Marina secondo l’ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, partendo dai concorrenti collocati nella Fascia A, fino ad esaurimento delle risorse attribuite.

La percentuale può essere ridotta fino ad un massimo del 70%, allo scopo di garantire l’erogazione ad un numero maggiore di concorrenti.

L’erogazione del contributo non può essere inferiore ad € 200,00.

I concorrenti rientranti nella graduatoria relativa alla fascia B avranno accesso al contributo in subordine rispetto ai concorrenti inseriti nella graduatoria di fascia A, nei limiti delle risorse disponibili e comunque in misura mai superiore al 40% delle risorse.

## ART. 9

### DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha la durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo cessa con il venir meno delle condizioni previste dall'art. 1 ovvero nel caso di esaurimento delle risorse. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

- a) **Fascia A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00 (con riduzione del 70% come specificato all'art. 8);
- b) **Fascia B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00 (con riduzione del 70% come specificato all'art. 8);
- c) qualora l'Ufficio verificasse una coabitazione, l'importo del contributo sarà ridotto in proporzione dei nuclei familiari coabitanti.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2021 e comunque dalla data di stipula e registrazione del contratto di locazione se successiva alla data suddetta.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate. A tal fine le frazioni di mese inferiori e uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato ed eventuali adeguamenti consentiti dalle norme vigenti e comunque riferito all'anno 2021, al netto degli oneri accessori.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

## ART. 10

### MODALITÀ PER LA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I concorrenti, inseriti in graduatoria definitiva, dovranno trasmettere ricevute e/o giustificativi di pagamento del canone di locazione **entro il 15 Gennaio 2022** all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Marciana Marina previo appuntamento o via e mail: [d.smordoni@comune.marcianamarina.li.it](mailto:d.smordoni@comune.marcianamarina.li.it).

In caso di mancata presentazione di alcune ricevute, si terrà conto, ai fini del calcolo del contributo, esclusivamente delle ricevute in possesso dell'Ufficio.

**IN QUESTA FASE LA MANCATA PRESENTAZIONE, ANCHE DI UN SOLO DOCUMENTO DEL MATERIALE RICHIESTO, COMPORTA LA DECADENZA DAL RELATIVO BENEFICIO (SENZA ULTERIORI AVVISI)**

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo l'anno successivo a quello cui si riferisce il Bando (2022) in un'unica soluzione e dopo l'avvenuto trasferimento da parte della Regione, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

I beneficiari, potranno riscuotere il contributo ad essi spettante secondo la modalità indicata all'atto della presentazione della domanda.

In caso di accredito su conto corrente, l'eventuale contributo assegnato, potrà avvenire solo su conto intestato o cointestato alla persona che ha sottoscritto la domanda. Il codice IBAN (Internazionale Bank Account Number) dovrà essere allegato alla domanda su apposito documento rilasciato dalla Banca.

I richiedenti hanno, l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale, eventuali variazioni di residenza o domicilio.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi in possesso di certificazione che attesti il loro stato da presentare al Comune di Portoferraio.

#### **ART. 11**

##### *DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE*

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate esenti da bollo e compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Marciana Marina.

Detti moduli sono distribuiti presso la portineria del Comune di Marciana Marina o scaricabili dal sito ufficiale del Comune di Marciana Marina: [www.comune.marcianamarina.li.it](http://www.comune.marcianamarina.li.it).

Le domande, debitamente sottoscritte e correttamente compilate, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione A PENA DI ESCLUSIONE, complete di tutti i dati necessari per i conteggi e indicanti l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso.

**Le domande dovranno pervenire entro il 12 novembre 2021 in una di queste modalità :**

- O a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Marciana Marina tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì con orario: 10.00 alle ore 12.00 e Lunedì dalle ore 15,00 alle 17,00;
- presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Marciana Marina (su appuntamento fino al perdurare dell'emergenza COVID-19 **per chi non abbia accesso a internet**):
- O per posta tramite raccomandata postale a/r (farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
- O via MAIL: [l.lupi@comune.marcianamarina.li.it](mailto:l.lupi@comune.marcianamarina.li.it)

Coloro che hanno beneficiato del contributo negli anni precedenti, se intendono concorrere, dovranno presentare regolare domanda di partecipazione al bando.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali Tel.0565/99002-99368 o all'indirizzo di posta elettronica: [d.smordoni@comune.marcianamarina.li.it](mailto:d.smordoni@comune.marcianamarina.li.it).

#### **ART. 12**

##### *CONTROLLI E SANZIONI*

Così come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 581/2019 il Comune ha facoltà di trasmettere gli elenchi degli aventi diritto alla Guardia di finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti. Ferme restando le sanzioni penali previste, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Verrà data priorità al controllo sui concorrenti che presentano reddito zero o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

#### **ART. 13**

##### *INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E.2016/679*

In osservanza di quanto disposto dell'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Marciana Marina fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali. Titolare dei dati è il Comune di Marciana Marina.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore 1.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In quest'ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679.

**ART. 14**  
*NORMA FINALE*

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98 e decreti attuativi, alla Del. di Giunta regionale n. 402 del 30/03/2020 allegato "A" ed alle modifiche ed integrazioni previste all'Allegato "A" dalla Deliberazione di G.R. n. 988 del 27/09/2021.

Marciana Marina , 14/10/2021